



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

SERVIZIO III - VIGILANZA ARCHIVI NON STATALI  
LETTERA CIRCOLARE n. 5

Prot. 3.6060

34.25.01/3

Roma, 28 MAR 2007

Ai Direttori degli Istituti Archivistici LORO SEDI

Oggetto: Scarto materiale archivistico e cessione alla Croce Rossa Italiana

Al Segretario Generale – Area 4 Archivi e Biblioteche

ROMA

E, p.c.  
Ai Direttori dei Servizi  
All'Archivio del Servizio  
N.D.G.

Sono pervenute a questa Direzione Generale varie richieste di chiarimento relative alla normativa di cui all'oggetto ed alla sua applicazione.

La materia era disciplinata, fino al 2001, dal RDL 10 agosto 1928 n.2034, art 16 - come modificato dal RDL 12 febbraio 1930, n.84, art.7, convertito nella legge 17 aprile 1930, n.578 - che prevedeva la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana degli atti d'archivio da parte degli uffici statali e degli enti pubblici. La norma configurava la cessione come obbligatoria in base ad una concessione rinnovabile ogni cinque anni con decreto del Ministero delle Finanze di volta in volta prorogata alla scadenza.

Il DPR 8 gennaio 2001, n.37 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto ai documenti degli uffici dello Stato), successivamente intervenuto, all'art. 10 ha espressamente abrogato il suddetto art. 16 del RDL 10 agosto 1928 n.2034 (cessione obbligatoria alla Croce Rossa), prevedendo altresì all'art.8 che ciascuna Amministrazione stabilisca le modalità di cessione di tali atti. Quest'ultima disposizione, a differenza di quella abrogata, non prevede termini per la concessione, né successive proroghe degli stessi; non configura un obbligo di cessione alla Croce

Rossa, conferendo anzi all'Amministrazione facoltà di scelta tra le organizzazioni di volontariato e la stessa Croce Rossa Italiana.

Conseguentemente, l'ultimo decreto di proroga dei termini (D.M. 21 maggio 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, che disponeva ulteriore proroga al maggio 2006) è intervenuto in attuazione di una disposizione già abrogata dal precedente DPR 37/2001, art. 10: deve quindi interpretarsi come rinnovo della concessione alla Croce Rossa, ma non in via esclusiva.

Attualmente, scaduta l'ultima proroga, la cessione degli atti di cui è disposto lo scarto rimane disciplinata dalla disposizione dell'art.8 DPR 8 gennaio 2001, n.37.

In presenza di particolari tipologie documentarie resta comunque ferma l'applicazione della normativa di settore dettata a tutela di interessi generali quali l'ambiente e la salute pubblica. E' il caso delle lastre radiografiche, qualificate dalla normativa ambientale come rifiuti speciali derivanti da attività sanitaria (DLgs. 5-4-2006, n.152, art. 184, c 4 lett.h); D P R. 15-7-2003, n.254, art 5 )

Pertanto non è applicabile a tale tipologia di materiale la disposizione relativa alla cessione alla Croce Rossa o ad altre ONLUS, attesa la qualificazione delle lastre radiografiche come rifiuto speciale: prevale pertanto, per il suo carattere di specialità, l'applicazione della normativa ambientale che impone il conferimento e lo smaltimento da parte di soggetti specificamente autorizzati dalle strutture sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Maurizio Fallace)

